

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1903-B}

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 17 dicembre 1992 (v. stampato Senato n. 856)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 9 febbraio 1993

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANIASI, VITI, MASINI, LA GLORIA, GALBIATI, MEO ZILIO,
POLI BORTONE, SBARBATI CARLETTI, VENDOLA, LECCESE**

Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 10 febbraio 1993*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro il 30 aprile 1994, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole italiane all'estero, e all'ordinamento dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Entro il 31 maggio 1993, il Governo invia lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

ART. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente:

« 1. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema ».

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

1. *Identico.*

« ART. 2. — 1. Entro il **30 settembre** 1993, il Governo invia lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'anno 1993, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1122 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'anno **finanziario** 1993, si provvede **mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ministero della pubblica istruzione ».**

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

3. *Identico.*